

REGOLAMENTO DEGLI SPIN-OFF DELL'UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 91/20
del 25 novembre 2020

Emanato con D.R. n. 217/20 del 26 novembre 2020

In vigore dal 27 novembre 2020

REGOLAMENTO DEGLI SPIN-OFF DELL'UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità e requisiti
- Art. 2 - Soggetti promotori
- Art. 3 - Comitato spin-off di Ateneo

TITOLO II – MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEGLI SPIN-OFF

- Art. 4 - Contenuto della proposta di costituzione dello spin-off
- Art. 5 - Procedura di autorizzazione dello spin-off
- Art. 6 - Rapporti tra l'Università Europea di Roma e lo spin-off
- Art. 7 - Utilizzo del logo dell'Università Europea di Roma

TITOLO III – OBBLIGHI DELLO SPIN-OFF E DEL PERSONALE IMPEGNATO VERSO L'ATENEO

- Art. 8 - Obblighi dello spin-off
- Art. 9 - Professori e ricercatori universitari
- Art. 10 - Personale tecnico amministrativo
- Art. 11 - Titolari di assegni di ricerca o di borse di studio e di ricerca
- Art. 12 - Dottorandi di ricerca
- Art. 13 - Allievi delle Scuole di specializzazione
- Art. 14 - Conflitti di interesse e obbligo di non concorrenza

TITOLO IV -RINNOVO E REVOCA DELLO STATUS DI SPIN-OFF

- Art. 15 - Rinnovo dello status di spin-off
- Art. 16 - Revoca dello status di spin-off

TITOLO V- DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 17 - Norme di rinvio
- Art. 18 - Entrata in vigore

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità e requisiti

1. L'Università Europea di Roma (di seguito, UER o Ateneo), secondo quanto previsto dal D. Lgs. 17 luglio 1999, n. 297, dalla Legge 30 dicembre 2010 n. 240, dal D.M. 10 agosto 2011, n. 168, dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 134, e in conformità ai principi generali del proprio Statuto e ai propri Regolamenti interni, favorisce la costituzione di organismi di diritto privato, denominati di seguito spin-off, che impiegano, nel conseguimento dell'oggetto sociale e in via preminente, risultati della ricerca dell'UER.
2. A favore di tali organismi, l'UER può stabilire di rendere disponibili una serie di servizi per facilitarne l'avvio e il primo sviluppo.
3. Lo status di spin-off dell'Università Europea di Roma viene riconosciuto per un periodo di 5 anni e può essere rinnovato secondo le procedure previste all'art. 15 del presente Regolamento.
4. Per mantenere in tale periodo lo status di spin-off dell'Università Europea di Roma le società devono continuare a perseguire gli obiettivi dichiarati in sede di proposta di costituzione e non ledere, con il proprio operato, il prestigio e l'immagine dell'Ateneo.
5. Nel caso l'Ateneo intenda revocare lo status di spin-off trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

Art. 2

Soggetti promotori

1. La proposta di spin-off, avente le caratteristiche descritte all'art. 1, può essere presentata da uno o più dei seguenti soggetti (di seguito denominati "promotori") aventi un rapporto con l'Università Europea di Roma:
 - a. professori e ricercatori, compresi i ricercatori universitari a tempo determinato;
 - b. personale tecnico-amministrativo;

- c. titolari di assegni di ricerca o di borse di studio o di ricerca, dottorandi di ricerca, allievi di Scuole di Specializzazione;
2. La partecipazione dei docenti universitari alla società spin-off di cui al D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, art. 2, co. 1, lett. e), può configurarsi sia in termini di partecipazione al capitale, sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo alla nuova entità giuridica l'impiego del know-how e delle competenze generate in un contesto di ricerca.
 3. Oltre ai soggetti indicati al comma 1 del presente articolo, possono essere soci degli spin-off l'UER, nonché persone fisiche e/o persone giuridiche interessate a promuovere le attività e gli scopi sociali dello spin-off stesso.

Art. 3

Comitato spin-off di Ateneo

1. Il Comitato spin-off di Ateneo è un organismo con competenze tecnico-scientifiche. Esso sovrintende al processo di costituzione degli spin-off universitari e al mantenimento dei requisiti che ne hanno consentito la costituzione.
2. Il Comitato Spin-off di Ateneo rimane in carica tre anni. Esso è composto dal Rettore, che lo Presiede, dal Prorettore con delega alla ricerca, che svolge funzioni di Presidente in assenza del Rettore, da un rappresentante dei Direttori di Dipartimento, dal Direttore Generale o da un suo delegato, da un rappresentante dei Coordinatori dei Corsi di Studio e da un minimo di 2 a un massimo di 4 componenti designati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore e scelti tra professori o ricercatori dell'Ateneo con competenze di natura scientifica, tecnologica, economica o giuridica in materia di trasferimento tecnologico, innovazione e creazione di impresa. Il Comitato potrà essere integrato da valutatori, anche esterni all'Ateneo, e comunque dotati di competenze nelle stesse materie, nominati con decreto rettorale, aventi funzione consultiva e senza diritto di voto.
3. I componenti del Comitato sono tenuti a mantenere riservate tutte le informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni. A tal fine i componenti sottoscrivono una dichiarazione di riservatezza che viene conservata agli atti.
4. In caso di rinuncia dell'incarico per qualsiasi causa, il nuovo membro è nominato con la procedura descritta al comma 2 del presente articolo fino alla scadenza del mandato interrotto.

5. Il Comitato esercita una funzione istruttoria e ha il compito di analizzare i progetti imprenditoriali dei proponenti al fine di formulare al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione un parere obbligatorio in merito a ciascuna proposta di costituzione di spin-off.
6. Il Comitato vigila sulla corretta applicazione del presente Regolamento e fornisce consulenza alle strutture in materia di spin-off. Esso inoltre:
 - a. valida il ‘Piano per lo sviluppo degli spin-off’ che definisce i servizi di supporto forniti dall’Ateneo alle nuove società. Il Piano, predisposto ogni tre anni dai competenti uffici dell’Amministrazione, viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione, previo parere del Senato Accademico;
 - b. relaziona annualmente al Consiglio di Amministrazione in merito allo stato degli spin-off;
 - c. vigila sul rispetto dei principi stabiliti nel D.M. 168/2011 e nel presente Regolamento;
 - d. si esprime sulle proposte di rinnovo dello status di spin-off;
 - e. propone la revoca dello status di spin-off;
 - f. valuta le segnalazioni di conflitto di interesse e di concorrenza degli spin-off con le attività dei Dipartimenti e propone agli Organi eventuali provvedimenti.

TITOLO II

Modalità di attivazione degli spin-off

Art. 4

Contenuto della proposta di costituzione dello spin-off

1. La proposta di spin-off è sottoscritta dai promotori e dai soci dello spin-off e deve essere presentata all’Ufficio Ricerca per l’avvio della procedura di valutazione e approvazione.
2. La proposta è corredata da un progetto avente quale finalità l’utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca (eventualmente in forma di brevetti) dell’UER e il conseguente sviluppo di prodotti e servizi. Il progetto deve contenere:
 - a. gli obiettivi;

- b. le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto, specificando i risultati della ricerca svolta presso l'UER utilizzati;
 - c. il carattere innovativo del progetto e le ricadute industriali e socio-economiche;
 - d. la fattibilità, le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
 - e. il business plan;
 - f. gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'Ateneo, e l'eventuale presenza o uso di brevetti.
3. Nel caso in cui sia previsto un impegno diretto di personale dell'UER, la proposta dovrà anche descrivere in modo dettagliato i ruoli e le mansioni, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di spin-off, al fine di consentire la valutazione delle compatibilità con la disciplina appositamente definita e richiamata all'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 5

Procedura di autorizzazione dello spin-off

1. La costituzione dello spin-off è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Dipartimento cui afferisce il personale universitario coinvolto nello spin-off, del Comitato spin-off e del Senato Accademico.
2. La proposta di costituzione dello spin-off è inviata, a cura dell'Ufficio Ricerca, al Consiglio del Dipartimento cui afferisce il personale universitario dello spin-off. Il Consiglio di Dipartimento esprime il proprio parere motivato sulla costituzione dello spin-off con riferimento a: a) l'eventuale concorrenza delle attività dello spin-off con quelle svolte dal Dipartimento; b) l'eventuale concorrenza delle attività dello spin-off con quelle svolte dagli altri Dipartimenti; c) per il personale del Dipartimento coinvolto nello spin-off, la compatibilità del ruolo, delle mansioni e dell'impegno nello spin-off con l'attività accademica (didattica, di ricerca e istituzionale); d) la disponibilità o meno a mettere a disposizione dello spin-off le risorse richieste dal proponente. Se il Dipartimento ritiene che solo alcune attività dello spin-off possano essere autorizzate, potrà richiedere al proponente di modificare in tal senso il progetto imprenditoriale. Il parere del Consiglio di Dipartimento viene trasmesso, a cura dell'Ufficio Ricerca, al Comitato spin-off.

3. Il Comitato spin-off esamina la documentazione, ed eventualmente sentito il proponente, esprime un parere sulla costituzione dello spin-off, tenendo conto: a) del parere del Consiglio di Dipartimento; b) della conformità della proposta ai valori e alle finalità che l'Università persegue nell'ambito delle operazioni di valorizzazione della ricerca; c) della eventuale concorrenza dello spin-off con le attività svolte dalle strutture dell'Università; d) della originalità e potenzialità del progetto imprenditoriale; della fattibilità economico-finanziaria del progetto; e) di altre valutazioni di natura strategica, tecnica ed economica. Acquisito il parere del Comitato spin-off, l'Ufficio Ricerca trasmette la proposta, completa di tutta la documentazione, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.
4. Il Senato Accademico, sulla base della proposta del Comitato spin-off, formula il proprio parere sulla concessione dello status di spin-off dell'Università Europea di Roma.
5. La proposta di spin-off viene presentata al Consiglio di Amministrazione che, dopo avere acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, delibera in merito all'autorizzazione a costituire lo spin-off e all'autorizzazione ai proponenti a svolgere le attività a favore dello spin-off descritte nel business plan. Quest'ultima autorizzazione resta in vigore finché la società mantiene lo status di spin-off.

Art. 6

Rapporti tra l'Università Europea di Roma e lo spin-off

1. I rapporti tra l'Ateneo e lo spin-off sono regolati da apposita convenzione.
2. La convenzione, di durata triennale:
 - a) specifica il ruolo e il tipo di attività di tutto il personale coinvolto nello spin-off;
 - b) definisce in modo dettagliato gli spazi, le attrezzature e i servizi che le strutture universitarie ospitanti metteranno a disposizione dello spin-off e i relativi costi;
 - c) disciplina l'accesso alla struttura universitaria del personale non universitario dello spin-off, le relative assicurazioni e le misure di sicurezza;
 - d) definisce la posizione assicurativa degli spin-off per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose dell'UER;
3. La convenzione può essere rinnovata per la fornitura e l'utilizzo di attrezzature, ma non per l'ospitalità della sede operativa dello spin-off, che non può superare i tre (3) anni.

Art. 7

Utilizzo del logo dell'Università Europea di Roma

1. L'UER concede allo spin-off l'uso del proprio logo in tutte le comunicazioni istituzionali e promozionali (carta intestata, sito web, modulistica, materiale pubblicitario, ecc.). Il logo dovrà essere affiancato al logo dello spin-off. Vicino al logo dovrà comparire la scritta "Spin-off dell'Università Europea". Lo spin-off terrà manlevata e indenne l'UER da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del logo. La concessione è regolata con una specifica convenzione di durata triennale, rinnovabile.
2. Lo spin-off dovrà obbligatoriamente riconoscere all'UER, dal secondo esercizio di attività, un corrispettivo economico costituito da un canone annuo di concessione di utilizzo del logo pari a una percentuale dello 0,50% sul fatturato annuo. Tale importo dovrà essere erogato in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.
3. L'UER potrà ritirare la concessione di uso del logo in qualsiasi momento e con atto unilaterale, in caso di uso improprio tale da pregiudicare il prestigio e l'immagine dell'UER, con la facoltà per l'Ateneo di chiedere allo spin-off il risarcimento dei danni. In tal caso troverà applicazione l'art. 16 del presente Regolamento.

TITOLO III

Obblighi dello spin-off e del personale impegnato verso l'Ateneo

Art. 8

Obblighi dello spin-off

1. Gli spin-off sono tenuti ad inviare all'Ufficio Ricerca dell'Ateneo il bilancio d'esercizio e la Relazione sulla gestione, redatta ai sensi dell'art. 2248 c.c., entro un mese dalla sua approvazione. Gli spin-off sono, altresì, tenuti annualmente a trasmettere all'Ateneo tutti gli altri dati richiesti dalla legge o relativi alle comunicazioni obbligatorie al Ministero dell'Università e della Ricerca o altri Enti o Istituti pubblici.

2. Qualora intenda modificare l'oggetto sociale, lo spin-off è tenuto a comunicare tale modifica e la relativa motivazione al Comitato Spin-off, che si esprime entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, sentito il Dipartimento interessato. Qualora lo spin-off proceda alla modifica dell'oggetto sociale nonostante il parere negativo del Comitato spin-off, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito al ritiro dell'autorizzazione e alla revoca dello status di spin-off.
3. Gli spin-off sono tenuti altresì a rispettare tutti gli impegni di comunicazione assunti nei confronti dell'Ateneo e a fornire la massima collaborazione circa le richieste di dati e informazioni da parte dell'Ateneo.
3. In caso di inadempimento a quanto stabilito nei commi precedenti, gli organi dell'Ateneo potranno deliberare in merito alla decadenza della concessione del logo spin-off dell'Università Europea di Roma, nei limiti e alle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta al momento del rilascio, nonché ad assumere ogni altra iniziativa a tutela degli interessi dell'Ateneo.

Art. 9

Professori e ricercatori universitari

1. I professori e i ricercatori universitari, ivi compresi i ricercatori a tempo determinato, siano essi a tempo pieno o a tempo definito, possono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, costituire o entrare a far parte della compagine sociale di uno spin-off ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, nel rispetto dei criteri dettati dal D.M. 10 agosto 2011, n. 168.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione dell'UER, i professori e i ricercatori membri di commissioni dell'UER in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del Senato Accademico dell'UER e i Direttori dei Dipartimenti dell'UER non possono assumere cariche direttive e amministrative negli spin-off ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297. È fatta salva l'ipotesi in cui un Direttore di Dipartimento dell'UER sia designato dall'Università stessa a far parte del Consiglio di Amministrazione di uno spin-off universitario, del quale non sia socio o promotore.

3. Fermo restando il rinvio al Decreto Ministeriale del 10 agosto 2011, n. 168, valgono le incompatibilità previste dalle disposizioni legislative vigenti e dal Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni conferiti ai docenti.
4. Eventuali incarichi retribuiti che uno spin-off volesse conferire in favore di professori o ricercatori sono soggetti ad autorizzazione secondo la disciplina di Ateneo.
5. Il personale docente o ricercatore che partecipa a qualunque titolo allo spin-off è tenuto a trasmettere all'Ateneo, entro il 30 aprile di ogni anno, i compensi, i dividendi e, in generale, le remunerazioni riconosciute, così come i benefici a qualunque titolo ottenuti dallo spin-off, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.

Art. 10

Personale tecnico amministrativo

1. Il personale tecnico amministrativo a tempo pieno o part-time con prestazione lavorativa superiore al 50% il quale proponga la costituzione di uno spin-off, ovvero ne entri a far parte, purché nel limite temporale del riconoscimento formale dello spin-off, deve previamente acquisire l'autorizzazione del Direttore Generale, previo parere del Responsabile della struttura scientifico/didattica di riferimento dell'Ateneo.
2. Ove la suddetta autorizzazione non venisse concessa è preclusa la partecipazione del dipendente alla società.
3. In merito a eventuali incarichi retribuiti assegnati nello spin-off al personale tecnico amministrativo a tempo pieno o part-time, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di incompatibilità e autorizzazioni di incarichi retribuiti.

Art. 11

Titolari di assegni di ricerca o di borse di studio e di ricerca

1. Gli assegnisti di ricerca che intendano assumere incarichi e/o svolgere attività retribuita o non retribuita nello spin-off devono preventivamente acquisire l'autorizzazione del Consiglio di Dipartimento cui afferisce l'assegnista, che dovrà verificarne la compatibilità con lo svolgimento dell'attività di ricerca e l'inesistenza di conflitti di interesse.

2. I titolari di borse di studio e di ricerca che intendano assumere incarichi e/o svolgere attività retribuita o non retribuita nello spin-off devono preventivamente acquisire il parere scritto del responsabile del programma di ricerca e del Consiglio di Dipartimento cui il responsabile afferisce.

Art. 12

Dottorandi di ricerca

1. I dottorandi di ricerca che intendano assumere incarichi e/o svolgere attività retribuita o non retribuita nello spin-off devono preventivamente acquisire l'autorizzazione del Collegio dei Docenti del Dottorato. In caso contrario, le suddette attività sono da intendersi precluse.
2. Nel caso di dottorandi con borsa, tale attività deve rivestire carattere occasionale e avere un impegno orario limitato.

Art. 13

Allievi delle Scuole di specializzazione

Gli allievi delle Scuole di specializzazione che intendano assumere incarichi e/o svolgere attività retribuita o non retribuita nello spin-off, purché al di fuori degli impegni formativi, devono preventivamente acquisire il parere scritto del Consiglio della Scuola.

Art. 14

Conflitti di interesse e obbligo di non concorrenza

1. È fatto espresso divieto allo spin-off di svolgere attività in concorrenza con quella dell'UER. Ai sensi della normativa vigente in materia, i professori e i ricercatori universitari coinvolti nello spin-off sono tenuti a comunicare tempestivamente e in modo dettagliato all'Università eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore dello spin-off interessato.
2. Il Direttore del Dipartimento che ritiene che uno spin-off svolga un'attività in concorrenza con quella del proprio Dipartimento invia una segnalazione al Comitato spin-off.
3. Il personale universitario che ravvisa una situazione di conflitto d'interesse, effettivo o potenziale, riguardante il personale coinvolto in uno spin-off è tenuto a segnalare tale situazione al Comitato spin-off.

TITOLO IV

Rinnovo e revoca dello status di spin-off

Art. 15

Rinnovo dello status di spin-off

1. Al termine del periodo di validità quinquennale di cui all'articolo 1, comma 3, lo spin-off può chiedere il rinnovo dello status di spin-off dell'Università Europea di Roma, per un ulteriore quinquennio.
2. La richiesta è trasmessa al Comitato spin-off, che procederà alla sua valutazione con particolare riferimento: a) allo sviluppo dello spin-off, anche in relazione alle previsioni del business plan presentato inizialmente; b) al perdurare dell'assenza di conflitto di interesse con le attività dell'Ateneo, certificata dal Dipartimento di afferenza dei soci universitari; c) l'assenza di gravi problematiche intercorse durante il periodo di validità del riconoscimento di spin-off universitario; d) alle prospettive di ulteriore sviluppo; e) al permanere delle condizioni richieste per gli spin-off universitari ai sensi del presente Regolamento.
3. Il rinnovo dello status di spin-off è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato spin-off e del Senato Accademico.

Art. 16

Revoca dello status di spin-off

1. Il Consiglio di Amministrazione procede, su parere del Comitato spin-off e con delibera motivata, alla revoca dello status di spin-off, qualora lo spin-off non soddisfi più i requisiti, non persegua più gli obiettivi o non rispetti i termini di cui al presente Regolamento. In particolare, la revoca viene effettuata qualora si verifichi una delle ipotesi di seguito riportate:
 - a. nel caso in cui l'attività dello spin-off abbia arrecato un pregiudizio al prestigio e all'immagine dell'Università;

- b. nel caso in cui lo spin-off non abbia trasmesso all'Ufficio Ricerca dell'UER il bilancio di esercizio e la relazione annuale, di cui all'art. 8, comma 1, entro i termini stabiliti dal presente Regolamento;
- c. qualora lo spin-off modifichi l'oggetto sociale nonostante il parere negativo del Comitato spin-off;
- d. qualora lo spin-off, nell'esercizio delle proprie attività, violi norme di legge, in particolare la disciplina sulla concorrenza.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 17

Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti nella seduta del 25 novembre 2020, acquisito il parere del Senato Accademico, entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con decreto rettorale ed è pubblicato sul sito web di Ateneo.